

COPIA

Deliberazione n. 19 del 11-06-2024



COMUNE DI VAL LIONA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE AGGIORNAMENTO 2024/2025. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **undici** del mese di **giugno**, alle ore **19:00**, a seguito di convocazione del Sindaco, recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è riunito presso la sede municipale di San Germano dei Berici il Consiglio comunale in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica** e sessione **Straordinaria**, sotto la presidenza del prof. Maurizio Fipponi:

Eseguito l'appello è quanto segue:

	Presenti / Assenti
Maurizio Fipponi	Presente
Marzio Bomitali	Presente
Marta Preto Martini	Presente
Adriano Baldan	Presente
Mattia Bertesina	Assente
Valentina Guiotto	Presente
Gianni Gusella	Presente
Elena Pol	Presente
Leila Amer	Presente
Antonio Lazzari	Presente
Alberto Etenli	Presente
Giampaolo Chiodi	Presente
Paolo Bertolucci	Presente

Presenti n. 12 - Assenti n. 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett a), del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale dr.ssa Erika Grande.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Maurizio Fipponi nella sua qualità di Sindaco, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 e ss.mm.ii. ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dalla Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);
- il successivo comma 641, stabilisce che "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani";
- il comma 651 tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ivi compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti, è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. n.248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che il comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni che disciplinavano i tributi IMU e TASI, quali componenti della IUC, sono state abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista dai co. 641 e ss. della sopracitata Legge;

DATO ATTO che:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, stabilisce che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", siano assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati", precisando che tali funzioni siano attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995";

- la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all’Autorità la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga”;
- con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l’ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il primo periodo regolatorio “2018-2021”;
- con la deliberazione ARERA n. 363/2021 e Determina n. 2/2021, è stata introdotta la valenza pluriennale del P.E.F., per il periodo 2022-2025 MTR-2;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;

VISTA la Deliberazione ARERA N. 15/2022 - “Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani” e la conseguente adesione del Comune di Val Liona, allo Schema I “livello qualitativo minimo” di cui all’ Art. 3 del TQRIF, comunicata dall’ETC-Consiglio di Bacino “Vicenza” con PEC assunta al protocollo comunale nr.4405 del 12/05/2023;

CONSIDERATO che in data 30/04/2024, il Comitato di Bacino “Vicenza”, con atto n. 16, ha deliberato la validazione dell’aggiornamento dei PEF TARI MTR – 2 dei Comuni di Alonte, Arcugnano, Lonigo, Val Liona, Villaga e Zovencedo per l’annualità 2024 con conseguente ridefinizione dei Piani Finanziari 2024 – 2025, relativamente al Comune di Val Liona pari ad euro 279.328,00 di cui parte variabile pari ad euro 156.637,00 e parte fissa pari ad euro 122.691,00;

DATO ATTO che l’importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla Determinazione ARERA n. 2/2021 è stato ora determinato come segue:

Totale costi del PEF al lordo delle detrazioni euro 279.328,00;

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 euro 11.160,00;

Totale gettito TARI euro 268.168,00=;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili del PEF, tra utenze domestiche e non domestiche in base alle informazioni specifiche fornite dall’ufficio tributi, come segue:

85,25% circa a carico delle utenze domestiche;

14,75% circa a carico delle utenze non domestiche;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 63 del 22/12/2022;

VISTO il prospetto delle tariffe per l’anno 2024 sulla base dai dati contenuti nel Piano Economico Finanziario, con l’articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche, che garantiscono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATI:

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate

tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF 2024/2025 è effettuata dal Consiglio di Bacino “Vicenza”, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma

15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2024;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO l'art.3, c. 5-squinquies, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 che prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga dell'art.1 comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTA la legge n.67 del 23 maggio 2024, di conversione, con modificazioni del D.L. n.39 del 29 marzo 2024 che prevede, per il solo anno 2024, il differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari da parte de Comuni al 30 giugno, in deroga a quanto stabilito dal comma 5-quinquies dell'art.3 del D.L. n.228/2021;

VISTO il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), approvato con deliberazione consiliare n.57 del 30.11.2023;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026, approvato con deliberazione consiliare n.63 del 14.12.2023;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente deliberazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs 267/2000;

RICHIESTO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale nr.63 del 22.12.2022;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs.267/2000;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di prendere atto del PEF aggiornamento pluriennale 2024-2025 annualità 2024 per la determinazione delle tariffe TARI anno 2024 validato dal Consiglio di Bacino Vicenza con delibera nr.16 del 30/04/2024 come da documentazione assunta al prot. nr.3452 del 01.05.2024 e al prot.nr.3500 del 02/05/2024 **allegato "A" e allegato "B"** (Tool ARERA 2022-2025), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che l'ammontare complessivo del PEF per la gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2024 ammonta ad euro 279.328,00 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n.2/DRIF/2021), di cui parte variabile pari a euro 156.637,00 e parte fissa pari a euro 122.691,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari a **euro 268.168,00**, di cui parte variabile euro 147.565,00 e parte fissa euro 120.603,00 considerati al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n.2/DRIF/2021;
4. di approvare per l'anno 2024 le tariffe TARI come da **allegato "C"** al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Vicenza, nella misura del 5%, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio di Bacino "Vicenza" per i successivi adempimenti di competenza;

7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo;
8. di dare atto che la presente deliberazione immediatamente eseguibile, si sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, previsti dal combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Vista la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

Il Sindaco introduce l'argomento: ricorda che il quadro normativo è complesso, maggiormente difficile per intervento di Arera e del Consiglio di Bacino. Le utenze sono divise in utenze domestiche e non domestiche; i costi complessivi vanno coperti dalle bollette di privati e aziende; sono state fatte alcune rimodulazioni senza impattare troppo con degli aumenti. Passa poi la parola alla dott.ssa Pistore, Responsabile dei Servizi Amministrativi e Tributari.

Dott.ssa Laura Pistore, Responsabile dei Servizi Amministrativi e Tributari: il prospetto dei costi di gestione del servizio, prevede adeguamenti per criteri introdotti da Arera tra il 2019 e il 2020. I costi di gestione del servizio rifiuti devono essere predisposti secondo il metodo tariffario di Arera, che individua qualità di efficienza servizio (con diversi livelli). Il comune di Val Liona adotta il livello minimo qualitativo (1) che prevede, ad esempio, un call center, il rilascio di chiarimenti specifici ai quesiti dei cittadini, l'adozione di criteri di investimento del servizio (vengono inseriti nel PEF i costi di natura economica, come rivalutazioni di beni immobili quali l'ecocentro). Il PEF è redatto con una valenza pluriennale, perché è un costo di investimento che necessita di alcuni anni per esplicitare effetti. Il gestore del servizio presenta un PEF grezzo, nel quale inserisce costi amministrativi, di gestione, trasporto e smaltimento. Vanno poi aggiunti i criteri di rivalutazione dei costi del servizio e i costi comuni (cioè i costi amministrativi dell'ente: personale, programmi informatici, ecc.). L'ammontare del PEF viene valutato dal Bacino con una metodologia, poi lo condivide con il Comune perché l'ammontare finale è messo a carico dell'utenza al 100%. Le tariffe sono simulate: sono aumentate nella parte fissa rispetto alla variabile nel periodo. I costi fissi sono aumentati di più, quelli amministrativi, di ammortamento e investimento. I costi fissi prima erano in bilancio ma non caricati nel PEF, per cui progressivamente incidono sulla scelta della applicazione della tariffa a carico dei cittadini. La simulazione consente di vedere come si carica su famiglie e aziende. Il Bacino ha validato il PEF con importo finale di 268.168 euro: per l'85,25 % a carico delle famiglie e per il 14,75% a carico delle attività. I costi di parte fissa vanno ad incidere su quota fissa della famiglia, quindi sui metri quadri (il numero componenti è la parte variabile). La suddivisione delle percentuali consente di verificare aperture / chiusure attività e subentri attività, cosicché possa identificare i costi effettivi per privati e aziende. Il Piano tariffario è equilibrato rispetto ad ogni tipologia utenza. Percentuale aumento, comparata rispetto al 2023: parte fissa nel 2023 era 25 mila, nel 2024 la parte fissa ammonta a 122 mila. Si cerca di contenere gli aumenti, tramite confronto con gestore e Ambito, anche tenuto conto che non può essere superiore al 9,60% per l'anno 2024 (secondo le previsioni di Arera). Indicizzazione non comporta pari aumento su

singole utenze, ma da simulazioni può provocare un aumento differenziato (che per alcuni sono 20-30 euro in più, per altri una diminuzione). Conclude dicendo di avere sintetizzato le parti salienti di come è stato redatto il PEF e la scelta della copertura dei costi al 100% senza incidere su determinate categorie di attività.

Sindaco: ringrazia la dottoressa Pistore per essere stata molto chiara in una materia complessa.

Bertolucci: non entra nei numeri che ritiene siano stati bene esposti, mentre dal punto di vista politico generale, a partire da giornata ambiente, afferma che ci si aspettava di più di un concerto, ad esempio sul tema dell'abbandono dei rifiuti in valle. I motivi per cui aumentano i rifiuti sono anche involontari, ad esempio per l'acquisto di beni che hanno involucri. Ci si aspetta almeno il segnale di installare una casa dell'acqua anche a San Germano; inoltre propone di unirsi con altri enti per richiedere che ci sia meno plastica (es. uso vetro per latte, carta per pane, ecc.). Ricorda che, in merito al servizio di gestione dei rifiuti, i costi legati a mezzi, strutture, uomini devono essere sopportati anche se non si producono rifiuti. Rammenta nuovamente che l'accesso con tessera sanitaria all'ecocentro gli è inibito da 7 anni (riconosce che trattasi di un problema personale): sostiene che l'ufficio di Utylia non funzioni bene. Certi tipi di materiali, ricorda, non sono nemmeno accolti all'ecocentro, quindi vengono abbandonati in giro. Ritiene che queste siano cose da sapere. Per il decoro della valle, ribadisce, c'è solo la giornata ecologica, senza coinvolgimento popolazione e con l'intervento di una sola associazione; sarebbe bello creare un messaggio in cui ciascuno fosse responsabilizzato. Ritiene ad esempio che sia una iniziativa da fare anche in autunno; devono essere coinvolti inoltre i bambini, da mandare a raccogliere i rifiuti non per strada, ma in zone meglio sorvegliate in cui fare questa attività.

Sindaco: ritiene che il consigliere alcune cose le ribadisce da diverso tempo, forse perché proviene da una zona che sente in modo diverso la pulizia pubblica.

Bertolucci: ribatte che in realtà è migliore il servizio, con flotte di persone che vanno a pulire ogni giorno.

Sindaco: ribatte a propria volta che magari questo è possibile disponendo di maggiori risorse. Ricorda poi che il risultato di riciclo ottenuto dal Comune di Val Liona è 84% (percentuale fornita da Utylia).

Preto Martini: precisa che la scuola primaria è stata invitata a partecipare alla giornata ecologica (essendo i ragazzi a casa da scuola nella giornata di sabato) e alcuni alunni hanno partecipato in alcune zone; non pericolose; gli alunni delle scuole medie hanno partecipato, in orario scolastico, per 2 ore piene.

Lazzari: ricorda che l'ecocentro negli anni addietro a Grancona e San Germano pagavano di più per l'ammortamento, con la assicurazione però che la tariffa sarebbe scesa del valore dell'investimento. Chiede se l'ammortamento sia stato completato.

Sindaco: risponde che il mutuo è in essere e che si è ancora lontani dalla sua estinzione.

Lazzari: afferma che se l'aumento medio è del 10 %, in più si pagheranno circa 40 euro. Se, come si è appena ricordato, il Comune di Val Liona è comune riciclone di rifiuti, è sconsolante. Si chiede, in proposito, se chi non ricicla e non è virtuoso, paghi il doppio. Si dice preoccupato.

Terminati gli interventi il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: n. 12
Votanti: n. 12
Favorevoli: n. 8
Contrari: n. 4 (Bertolucci, Chiodi, Etenli, Lazzari)
Astenuiti: n. //

DELIBERA

1. di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, con separata e successiva votazione palese, che ha il seguente esito:

Presenti: n. 12
Votanti: n. 12
Favorevoli: n. 8
Contrari: n. 4 (Bertolucci, Chiodi, Etenli, Lazzari)
Astenuiti: n. //

I pareri, qualora espressi sulla proposta numero 16 del 03-06-2024, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, sono stati sottoscritti digitalmente a norma del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 (CAD) ed allegati alla presente deliberazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta.

Il Sindaco
F.to prof. Maurizio Fipponi

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Il Segretario Comunale
F.to dr.ssa Erika Grande

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE AGGIORNAMENTO 2024/2025. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 05-06-24

Il Responsabile del servizio
F.to Pistore Laura

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE AGGIORNAMENTO 2024/2025. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 05-06-24

Il Responsabile del servizio
F.to Bellini Gianna

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 11-06-2024

Oggetto: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE AGGIORNAMENTO 2024/2025. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 18-06-2024 fino al 03-07-2024 con numero di registrazione 270.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 11-06-2024

Oggetto: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE AGGIORNAMENTO 2024/2025. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI VAL LIONA li 29-06-
2024

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
